

Verbali di revisione: cosa cambia nella modulistica

di **Stefano Chirico**

La novità

Con il decreto 23 giugno 2010 è stata aggiornata la modulistica relativa ai verbali di revisione ordinaria e di ispezione straordinaria nei confronti sia degli enti cooperativi sia delle banche di credito cooperativo, al fine di recepire le novità normative introdotte dall'art. 10 della legge 23 luglio 2009, n. 99.

I prossimi mesi saranno l'occasione per verificare la reale applicabilità e capacità della «sospensione semestrale» di stimolare comportamenti virtuosi da parte degli enti cooperativi.

Riferimenti

D.M. 23 giugno 2010
Legge 23 luglio 2009, n. 99, art. 10
D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220, art. 18
Codice civile, art. 2545-*octies*

A seguito della pubblicazione sulla G.U. n. 197 del 24 agosto 2010, S.O. n. 204 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 23 giugno 2010¹ viene aggiornata e integrata la modulistica utilizzata per l'attività di vigilanza ordinaria e straordinaria per le società cooperative, comprese le banche di credito cooperativo.

Per quanto riguarda gli enti cooperativi² il decreto introduce un'ulteriore modifica alla modulistica inerente l'ordinaria attività di vigilanza rispetto a quanto previsto con il D.M. 6 dicembre 2004 e successive variazioni introdotte con D.M. 12 aprile 2007³.

Anche per la vigilanza nei confronti delle banche di credito cooperativo sono stati stabiliti aggiornamenti rispetto al modello di verbale approvato con D.M. 22 dicembre 2005.

Infine il nuovo decreto ha modificato altresì la mo-

dulistica utilizzata dagli ispettori del Ministero dello Sviluppo economico per l'attività di vigilanza straordinaria (cfr. Tavola n. 1).

Vigilanza ordinaria: la nuova modulistica

Le modifiche apportate dal Ministero dello Sviluppo economico traggono origine dall'emanazione dell'art. 10 della legge n. 99/2009⁴ con cui sono state introdotte novità normative in merito a diverse tematiche connesse all'attività di vigilanza nei confronti degli enti cooperativi⁵, la forma cooperativa e la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente⁶.

Giova appena ricordare come tale articolo abbia introdotto per le cooperative la nuova sanzione amministrativa della «sospensione semestrale di ogni attività dell'ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali»⁷.

La sanzione viene irrogata:

- in caso di omessa comunicazione delle notizie di bilancio, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito della mutualità prevalente;
- in caso di omessa o ritardata comunicazione della perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente;

Stefano Chirico - Responsabile Ufficio Vigilanza UNCI

Note:

- 1 In *Banca Dati BIG*, IPSOA.
- 2 Escluse le banche di credito cooperativo.
- 3 In *Banca Dati BIG*, IPSOA.
- 4 In *Banca Dati BIG*, IPSOA.
- 5 S. Chirico, «Vigilanza cooperativa: regolarizzare le inadempienze e verificare i requisiti di mutualità», in *Cooperative e Consorzi* n. 1/2010, pag. 5 ss.
- 6 Il Ministero ha poi emanato la circolare esplicativa 16 ottobre 2009, pubblicata in G.U. il 6 novembre 2009, per fornire specifiche indicazioni attuative.
- 7 In questo articolo sinteticamente riportata come «sospensione semestrale».

- agli enti cooperativi che, senza giustificato motivo non ottemperano, entro il termine prescritto, anche parzialmente alla diffida impartita in sede di vigilanza.

L'applicazione di tale disposizione si somma agli ulteriori provvedimenti di legge, disciplinati dalla previgente normativa⁸. Il nuovo verbale di revisione riporta gli aggiornamenti di seguito illustrati (cfr. anche la procedura illustrata nella Tavola n. 2).

La novità

Verbale di revisione

Con le modifiche introdotte dal decreto 23 giugno 2010, le cooperative a mutualità prevalente non sono più obbligate ad indicare negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione all'Albo.

tato domanda di iscrizione, ma la stessa non risulti ancora perfezionata dal Ministero per errori nella compilazione del modello o per incongruenze, sollecitando la cooperativa a definire la propria posizione nell'Albo.

Nel caso in cui la domanda di iscrizione non sia stata mai presentata¹² il revisore dovrà provvedere a diffidare la cooperativa a sanare tempestivamente tale inadempienza a pena di vedersi applicate le nuove sanzioni previste dalla legge n. 99/2009 e rischiare la perdita della qualifica di società cooperativa.

Allegato 1 - Verbale di revisione

Sezione I - Rilevazione

Nella scheda anagrafica in cui si richiedono i dati identificativi dell'ente revisionato⁹, sono stati meglio dettagliati i campi relativi all'indirizzo della sede legale, del telefono e del fax, nonché della mail con specifica indicazione in merito alla presenza di posta elettronica certificata¹⁰.

Ulteriore modifica apportata nella suddetta sezione è quella concernente la posizione dell'impresa rispetto all'Albo nazionale delle società cooperative; con il comma 1 dell'art. 10 della legge n. 99/2009, infatti, è stato integrato l'art. 2511 del C.c. e sancito il carattere costitutivo dell'iscrizione¹¹, quale elemento essenziale ai fini della corretta adozione della forma societaria cooperativa.

Appare opportuno che il revisore specifichi al punto 56 del verbale il caso in cui l'ente abbia presen-

Note:

8 Ad esempio, il provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del Codice civile.

9 Tale livello di dettaglio è stato previsto anche per gli allegati (ad esempio, Diffida a sanare, accertamento, ecc. ...).

10 Principali riferimenti normativi sulla posta certificata: D.Lgs. n. 185/2008, convertito dalla legge n. 2/2009.

L'art. 16 del decreto sancisce che:

- le nuove società sono tenute a dichiarare l'indirizzo PEC all'iscrizione nel Registro delle imprese;
- le società già esistenti dovranno dichiarare entro tre anni l'indirizzo PEC al Registro delle imprese;
- le caselle di posta certificata di questi soggetti saranno consultabili gratuitamente da chiunque in forma telematica, presso albi e registri pubblici.

11 Nuovo art. 2511 c.c.: «Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico iscritte presso l'albo delle società cooperative di cui all'articolo 2512, secondo comma, e all'articolo 223-*sexiesdecies* c.c. e delle disposizioni per l'attuazione del presente codice».


12 Fattispecie che dovrebbe scomparire a seguito dell'introduzione della Comunicazione unica ex art. 9 del D.L. n. 7/2007, convertito dalla legge n. 40/2007.

Tavola n. 1 - Schema di riepilogo della normativa inerente alla modulistica per l'attività di vigilanza

VIGILANZA ORDINARIA	D.M. 6 dicembre 2004 (a seguito del D.Lgs. n. 220/2002)	D.M. 12 aprile 2007 (modifiche necessitate per il recepimento di nuova normativa inerente il settore) (*)	D.M. 23 giugno 2010 (recepimento dell'art. 10 della legge n. 99/2009)
VIGILANZA ORDINARIA VS BCC	D.M. 22 dicembre 2005 (a seguito del D.Lgs. n. 220/2002)		D.M. 23 giugno 2010 (recepimento dell'art. 10 della legge n. 99/2009)
VIGILANZA STRAORDINARIA	D.M. 27 aprile 2006 (a seguito del D.Lgs. n. 220/2002)		D.M. 23 giugno 2010 (recepimento dell'art. 10 della legge n. 99/2009)

(*) Decreto interministeriale 30 dicembre 2005 «Regimi derogatori ai criteri per la definizione della prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile» emanato dal Ministero delle attività produttive di concerto con quello dell'economia e delle finanze, pubblicato in G.U. 25 gennaio 2006, n. 20.

Tavola n. 2 - Procedura di revisione



In tale sezione del verbale, infine, si richiede di precisare il luogo ove viene svolta la revisione sia esso la sede legale della cooperativa, l'ufficio del revisore od altro luogo concordato.

Si segnala come non sia più obbligatorio indicare negli atti e nella corrispondenza da parte delle cooperative a mutualità prevalente il numero di iscrizione all'Albo; pertanto, il quesito ad esso inerente, precedentemente previsto, è stato soppresso dal verbale.

Al punto 17 del verbale, il revisore deve accertare il corretto adempimento da parte dell'ente cooperativo delle procedure inerenti il cambio di sezione dell'Albo da «prevalente» a «non prevalente» o viceversa a seguito degli esiti gestionali (mancato rispetto dell'art. 2513 del C.c.) oppure di eventuali modifiche statutarie apportate alle clausole mutualistiche di cui all'art. 2514 del Codice civile.

Nel caso in cui l'ispettore individui tale fattispecie, deve appurare se vi sia stata già una segnalazione da parte del Ministero dello Sviluppo economico che, alla luce della circolare esplicativa del 16 ottobre 2009, ha l'obbligo di diffidare la cooperativa a procedere con la variazione nel termine massimo di trenta giorni.

In assenza di ciò, sarà lo stesso revisore a dovere diffidare l'ente.

In presenza di una cooperativa sanzionata con il provvedimento di «sospensione semestrale», al punto 51 del verbale, compito dell'ispettore è quello di verificare l'invio, da parte del legale rappresentante, alla Direzione generale per gli enti cooperativi, di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti il rispetto della sanzione stessa.

Al termine della procedura ispettiva di una cooperativa che abbia omesso o ritardato di ottemperare alla diffida già irrogata dal Ministero dello Sviluppo economico, il revisore è tenuto a proporre la sanzione della sospensione semestrale di ogni attività dell'ente che poi verrà comunque assunto dall'autorità amministrativa.

La novità

Diffida

Il **revisore**, a seguito di un'ispezione conclusasi con una diffida a **sanare le irregolarità** riscontrate, qualora **non** sia messo in condizione di **effettuare l'accertamento**, potrà utilizzare il **nuovo allegato al verbale di revisione**.

Allegati 1/D, 2 e 3 - Le diffide

A seguito di un'ispezione conclusasi con una diffida a sanare le irregolarità riscontrate, il revisore, qualora non sia messo in condizione di effettuare l'accertamento, potrà utilizzare il nuovo allegato al

verbale di revisione: si tratta di una nuova tipologia di diffida (allegato n. 3) attraverso cui l'ispettore intima l'accesso alla cooperativa per permettere il regolare svolgimento della fase accertativa.

Sia per il suddetto modello, sia per la diffida a farsi ispezionare (allegato n. 2), sia per quella a sanare le irregolarità riscontrate in sede di revisione (allegato n. 1/D), viene inserita nel testo della comunicazione alla cooperativa la seguente dicitura: «Si ricorda che, ai sensi dell'art. 12, comma 5-*bis* del D.Lgs. n. 220/2002, così come integrato dalla legge n. 99/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, agli enti cooperativi che senza giustificato motivo non ottemperano entro il termine prescritto, anche parzialmente alla diffida impartita in sede di vigilanza, salva l'applicazione di ulteriori sanzioni, è irrogata la sanzione della sospensione semestrale di ogni attività dell'ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali».

Allegato 1 - Verbale di revisione

Sezione II - Accertamento

Il revisore, a seguito dell'irrogazione alla cooperativa di una diffida a sanare le irregolarità, constatato, in sede di accertamento, il mancato o parziale adempimento, dovrà proporre la sanzione della sospensione semestrale unitamente ai provvedimenti di rito.

Allegato 4 - Relazione di mancata revisione o mancato accertamento

A seguito della diffida a farsi ispezionare o della diffida per permettere l'accertamento, il revisore, in caso di mancato accesso presso la cooperativa, ferma restando la possibilità di adottare i provvedimenti previsti dagli artt. 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, 2545-*octiesdecies*, primo e secondo comma,

2545-terdecies C.c. o la presa d'atto della conclusione della fase liquidatoria, dovrà, ai sensi della legge n. 99/2009, proporre la sanzione della sospensione semestrale¹³.

Allegato 9 - Supplemento di verifica

Anche in questo allegato, utilizzato a seguito di una richiesta di supplemento ispettivo al revisore da parte dell'ente preposto alla vigilanza, così come per gli altri, è prevista la sospensione semestrale.

Si ritiene che tale provvedimento sia adottabile solo a seguito di diffide precedentemente irrogate e per le quali non sia stato possibile realizzare un compiuto accertamento.

Vigilanza ordinaria: analisi della modulistica per le banche di credito cooperativo

Il principio fondamentale che caratterizza il decreto 22 dicembre 2005, con cui sono state approvate le procedure di vigilanza sulle banche di credito cooperativo e la relativa modulistica, è quello secondo il quale la vigilanza cooperativa è finalizzata all'accertamento dei requisiti mutualistici.

Alla Banca d'Italia spettano in via esclusiva le competenze generali di vigilanza ai sensi del Testo Unico bancario; ciò significa che le banche di credito cooperativo, sotto il profilo di strutture societarie esercenti il credito, rimangono sotto il controllo della Banca d'Italia, mentre, per gli aspetti mutualistici, sono vigilate dal Ministero dello Sviluppo economico¹⁴.

L'art. 10 della legge n. 99/2009 si applica a tutti gli enti cooperativi, comprese le banche di credito cooperativo (BCC); per tale motivo, è stato necessario modificare ed aggiornare alcuni allegati del verbale di revisione approvato con il suddetto decreto.

Mentre la Sezione Rilevazione del Verbale e quella di Accertamento sono rimaste invariate, invece, sono state introdotte delle novità nel testo per quanto attiene le diverse tipologie di diffide.

Sia nella diffida a sanare le irregolarità (allegato n.

La novità

Cooperativa diffidata

Agli enti cooperativi che senza giustificato motivo **non ottemperano** entro il termine prescritto, anche parzialmente alla **diffida** impartita in sede di vigilanza, salva l'applicazione di ulteriori sanzioni, è irrogata la sanzione della **sospensione semestrale** di ogni attività dell'ente, intesa come **divieto** di assumere **nuove eventuali obbligazioni contrattuali**.

16/D) sia nella diffida a consentire l'ispezione (allegato n. 17), è stata inserita la dicitura inerente la sanzione della sospensione semestrale di ogni attività dell'ente.

Vengono, inoltre, introdotti tre nuovi allegati:

- la diffida a permettere il regolare svolgimento dell'accertamento (allegato n. 18);
- la richiesta da parte del Mi-

nistero dello sviluppo economico, dell'Associazione specializzata o dell'Associazione nazionale di rappresentanza al revisore di effettuare un supplemento di verifica (allegato n. 23);

- il verbale di supplemento di verifica con cui il revisore relaziona in merito agli esiti delle ulteriori indagini richieste (allegato n. 24).

Dal coordinamento dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 220/2002¹⁵ con l'art. 10 della legge n. 99/2009, si ritiene che la sanzione della sospensione semestrale di ogni attività delle banche di credito cooperativo dovrebbe essere presa dal Ministero dello Sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia¹⁶.

Cenni sulle modifiche alla vigilanza straordinaria

La modulistica utilizzata dai revisori del Ministero dello Sviluppo economico in sede di ispezione straordinaria approvata con D.M. 27 aprile 2006, ricalcando quella utilizzata per le ispezioni ordina-

Note:

¹³ Si segnala come il Ministero abbia mantenuto la possibilità di concludere questa fase con la proposta, da parte del revisore, di non adottare alcun provvedimento.

¹⁴ S. Agostini, *Le banche di credito cooperativo*, IPSOA, 2007, pagg. 104-105.

¹⁵ Art. 18, comma 1 - Fatte salve le competenze della Banca d'Italia e tenuto conto degli ambiti di competenza delle diverse autorità vigilanti, le banche di credito cooperativo, come definite dall'art. 33 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, sono assoggettate alla disciplina dei controlli sugli enti cooperativi attribuiti all'autorità governativa, limitatamente al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 21, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e delle norme riguardanti i rapporti mutualistici ed il funzionamento degli organi sociali.

¹⁶ Vedi anche il contenuto degli artt. 16 e 17 del D.M. 22 dicembre 2005.

rie¹⁷, ha subito le modifiche tese a recepire le novità normative introdotte dall'art. 10 della legge n. 99/2009, precedentemente illustrate.

Conclusioni

Le modifiche in commento non hanno interessato le basi dell'attività ispettiva ma sono servite a recepire le novità normative introdotte dall'art. 10 della legge n. 99/2009.

La principale novità introdotta risulta essere la sanzione amministrativa della «sospensione semestrale» di cui nei prossimi mesi si verificherà la reale appli-

cabilità e capacità di stimolare comportamenti virtuosi da parte degli enti cooperativi.

Nota:

17 Si segnala la presenza nella modulistica delle ispezioni straordinarie maggiori livelli di dettaglio per le schede di settore.

RIVISTE

L'IVA

Attualità, pratica e approfondimento

Comitato di Redazione: P. Centore, R. Fanelli, F. Ricca



La prima Rivista interamente dedicata alle tematiche riguardanti l'**IVA**, le **dogane** e le **accise** che garantisce l'aggiornamento costante sulle novità riguardanti l'**imposizione nazionale e comunitaria** e i rapporti **import-export con paesi terzi**.

Una **guida pratica** che fornisce le giuste chiavi di lettura a **professionisti e aziende** per svolgere i numerosi adempimenti in scadenza e risolvere i casi che si presentano nella prassi quotidiana.

L'abbonamento comprende:

- **2 Monografie tascabili**
- il Servizio Dottrina on-line che offre direttamente dalla Home-page:

- **Rivista in anteprima**, il pdf della rivista ancora in fase di stampa;
- **Consultazione on-line dei contenuti della rivista**, grazie alla ricerca a testo libero, per autore o anno di pubblicazione

Periodicità: mensile
Abbonamento annuale: € 175,00
Ipsoa, pagg. 72

Per informazioni:

- **Servizio Informazioni Commerciali:**
Tel. 02.82476794
E-mail: info.commerciali@ipsoa.it
- **Agenzia Ipsoa di zona**
(www.ipsoa.it/agenzie)
- **www.shopwiki.it/rivistaiva**